



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" e, in particolare, l'articolo 40, comma 2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici;

VISTO il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali in data 16 ottobre 1992, con cui è stato istituito il "Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 1997, con il quale il predetto Comitato è stato ricostituito nelle funzioni e nella composizione e ha assunto la nuova denominazione di "Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 1998, con cui il Comitato è stato inserito nell'ambito organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, cessando la sua collocazione originaria nell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2005 concernente profili organizzativi relativi al Comitato Nazionale per la Bioetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2006 con il quale il Comitato ha assunto la denominazione di "Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita";

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di rinnovo del Comitato tra i quali, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024 con il quale il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, recante la composizione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, nonché l'articolo 2 recante le funzioni del medesimo Comitato;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 2, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, ai sensi del quale "*Ai membri del Comitato, dei gruppi di lavoro, e agli esperti invitati in audizione, è corrisposto per la partecipazione alle riunioni, ove spetti, il solo trattamento di missione. Ai fini del trattamento di missione, gli estranei all'amministrazione pubblica sono equiparati alla qualifica di dirigente di seconda fascia*";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" e, in particolare, l'articolo 1, commi 271, ai sensi del quale "*Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

massimo di venti membri, compreso il Presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, nonché il successivo comma 272 il quale determina che: “Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai Presidenti e ai componenti di cui al comma 271 del CNB e del CNBBSV è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800 comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue”. A tal fine per le esigenze del CNBBSV è autorizzata la spesa per un onere massimo pari 243.000,00 euro annui a decorrere dal 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo, di supporto al Governo, con finalità di studio e approfondimento, in materia di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita, anche ai fini dell’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale e comunitario. Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita persegue, altresì, il fine della tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Oltre ai compiti e funzioni attribuiti dalla legge, anche mediante la partecipazione ad altri organismi consultivi, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta i rischi derivanti dall’impiego di agenti biologici e, a tal fine, individua i fattori e le condizioni di rischio per la loro classificazione;
- b) elabora criteri per la definizione di norme di sicurezza relative agli ambiti applicativi delle biotecnologie, della biosicurezza e delle scienze della vita;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) collabora all'elaborazione delle norme di recepimento delle direttive europee che in qualsiasi modo comportino implicazioni relative alle biotecnologie, alla biosicurezza e alle scienze della vita;
- d) quale supporto diretto del Presidente del Consiglio dei ministri:
- 1) promuove, considerate le rispettive e specifiche competenze, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi, pubblici e privati, operanti nel settore delle biotecnologie, della biosicurezza e delle scienze della vita;
 - 2) favorisce la conoscibilità delle iniziative e delle attività svolte nel settore per realizzare forme di intervento unitarie ed omogenee in campo nazionale;
 - 3) collabora alla definizione della posizione italiana nelle sedi europee e internazionali in cui si dibattono problemi di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita anche sotto il profilo della bioeconomia;
 - 4) promuove e organizza, nei limiti di spesa disponibili in bilancio, convegni e seminari per la diffusione, la conoscenza e l'informazione sulle biotecnologie, sulla biosicurezza e sulle scienze della vita;
 - 5) presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sulle attività svolte;
- e) esprime pareri, su specifica richiesta:
- 1) alla Commissione interministeriale di valutazione in materia di impiego confinato microrganismi geneticamente modificati;
 - 2) alla Commissione interministeriale di valutazione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
 - 3) all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche;
- f) in qualità di organo di garanzia per il rispetto dei criteri e delle norme tecniche per funzionamento del laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA:
- 1) richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento;
 - 2) richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano specifica documentazione che attesti che le attività svolte al fine di identificare il materiale, il prodotto o la matrice siano sottoposte a prova di accreditamento mediante metodi accreditati secondo la norma ISO-IEC 17025 e successive modificazioni e in corso di validità, richiedendo, altresì, che siano documentati gli aggiornamenti della validità del certificato del sistema di gestione della qualità/accreditamento della prova;
 - 3) rilascia, a seguito della verifica che il metodo accreditato sia in corso di validità secondo la norma ISO-IEC 17025, il nulla osta ai Laboratori delle Forze di Polizia e ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati;
 - 4) accerta la continuità di partecipazione e la capacità di adeguamento ai test di verifica organizzati da società scientifiche nazionali ovvero internazionali di Genetica Forense dei laboratori delle Forze di Polizia e dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 5) segnala al responsabile della Banca dati la non conformità alla norma ISO-IEC 17025 e successive modificazioni e chiede la revoca dell'autorizzazione all'inserimento dei profili del DNA nella Banca dati del Laboratorio interessato;
 - 6) esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il Laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano;
 - 7) esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute, l'attività di ispezione e verifica nei luoghi ove si svolgono le attività in riferimento all'identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova di accreditamento e dei metodi di prova accreditati;
 - 8) riferisce dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante per la protezione dei dati personali, formulando, quando necessario, suggerimenti in merito alle modalità di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal regolamento vigente in materia, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale.
- g) promuove e organizza, nei limiti di spesa disponibili in bilancio: convegni e seminari per la diffusione, la conoscenza e l'informazione sulle materie di competenza;
- h) coordina - a livello nazionale - le strategie sulla bioeconomia d'intesa con gli organismi europei ed internazionali di settore.

Articolo 3

(Composizione e durata)

1. Il Comitato è composto da venti membri, di cui:

- a) il Presidente, scelto tra esperti delle specifiche competenze professionali elencate nell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- b) n. 7 componenti, scelti tra esperti delle specifiche competenze professionali elencate nell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- c) n. 8 componenti, scelti tra esperti nelle specifiche competenze professionali di cui al disposto degli articoli 5, comma 4 e 14, comma 7, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, nonché del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, e – in particolare – l'articolo 170-bis, comma 1, nel quale il Comitato è individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;
- d) n. 4 componenti scelti tra esperti nelle specifiche professionalità richieste ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, ove il Comitato è individuato quale organismo di garanzia per *“l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio", i quali effettuano gli accessi al Laboratorio centrale ed ai laboratori che lo alimentano, formando collegi composti da almeno tre componenti, individuati – a rotazione – dal Consiglio di Presidenza.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati, per una durata massima di quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata. L'incarico di membro del Comitato è rinnovabile. Con il medesimo decreto può essere nominato un Consiglio di Presidenza, composto da cinque membri, incluso il Presidente, e possono essere attribuite funzioni vicarie del Presidente ad uno o più componenti.
3. Alla scadenza dell'incarico, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, i componenti restano in carica per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale possono svolgere l'attività ordinaria.
4. I componenti del Comitato decadono automaticamente dalla nomina dopo sei assenze non giustificate da adeguata motivazione. A seguito della decadenza è aggiornato l'elenco dei componenti di cui all'art. 6, comma 1.

Articolo 4

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, qualora previsto, su convocazione del componente con funzioni vicarie. Il Consiglio di Presidenza si riunisce per la programmazione dei lavori della Plenaria e ogniqualvolta si renda necessario.
2. Per una più funzionale pianificazione delle attività e al verificarsi di specifiche esigenze, su proposta motivata del Presidente del Comitato, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato.
3. Ove lo richieda l'argomento, possono essere invitati in audizione al Comitato e ai Gruppi di lavoro altri esperti nella materia oggetto di specifica trattazione. Gli esperti sono aggregati con lettera di invito del Presidente del Comitato. La collaborazione con il Comitato e con i gruppi di lavoro è a titolo gratuito.
4. Il funzionamento del Comitato è disposto con regolamento interno elaborato ed approvato dal Comitato medesimo in composizione plenaria.
5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria, che opera presso l'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali nell'ambito dell'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. La Segreteria di cui al comma 5 cura la redazione del verbale di ogni riunione sia plenaria sia dei gruppi di lavoro. I componenti del Comitato possono consultare i file multimediali relativi alle sedute esclusivamente presso la segreteria del Comitato.
7. Le attività del Comitato costituiscono oggetto di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 5

(Gettone di presenza e rimborsi spese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a euro 1.000,00 per ciascuna seduta, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di n. 15 sedute annue.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a ciascuno dei componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita di cui all'articolo 3 del presente decreto è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a euro 800,00 per ciascuna seduta, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di n. 15 sedute annue.
3. L'erogazione del gettone di presenza è prevista con cadenza trimestrale.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è impegno istituzionale e le riunioni si svolgono in presenza. In ogni caso il gettone di presenza viene corrisposto esclusivamente ove la partecipazione sia garantita in presenza per l'intera durata della riunione. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Presidente del Comitato può disporre il riconoscimento del gettone di presenza nei casi di partecipazione da remoto per l'intera durata della riunione a causa di circostanze di natura eccezionale, adeguatamente motivate.
5. I soggetti di cui al presente articolo e gli esperti eventualmente invitati in audizione hanno diritto al rimborso delle spese di missione, opportunamente giustificate e documentate, secondo la normativa vigente in materia. A tal fine i componenti sono equiparati ai dirigenti di seconda fascia della Pubblica Amministrazione.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto e il decreto che definisce la composizione del Comitato sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo, unitamente all'elenco aggiornato dei componenti.
2. Resta ferma l'attuale composizione del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, con il quale il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio.

Articolo 7

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma, 6 febbraio 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO 556/2026
ROMA, 11.02.2026
IL REVISORE

IL DIRIGENTE